

1-. Il termine “solidarietà” assume nel linguaggio comune il significato di **supporto o condivisione delle esigenze, dei bisogni e degli interessi altrui**. Nel linguaggio giuridico, se si prendono in considerazione, anzitutto, le fonti apicali del nostro ordinamento, la solidarietà è menzionata all’art. 2, seconda parte, della Costituzione, dove si precisa che la Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tralasciando la solidarietà politica, di cui non potremo occuparci in questa sede, la solidarietà economica e quella sociale vanno intese, rispettivamente, la prima, come esigenza di un tendenziale riequilibrio delle posizioni patrimoniali e, la seconda, come insieme delle attività “inclusive dell’altro” tra i soggetti di diritto; le due specie di solidarietà condividono lo scopo di consentire il libero instaurarsi delle relazioni che coinvolgono questi stessi soggetti, specie se essi versano in una condizione di debolezza o di difficoltà (si pensi, ad esempio, alle persone indigenti o agli affetti da disabilità psicofisica). La solidarietà così definita, oltre ad assumere il ruolo di dovere inderogabile, per cui la stessa autonomia privata non ha il potere di disattenderlo, ha delle ricadute in campo pubblicistico e, per quanto ci riguarda, nell’ambito del diritto privato. Peraltro, i due contesti talvolta si intersecano: per la solidarietà economica, basti pensare all’imposizione fiscale, proporzionale e progressiva, prevista all’art. 53 Cost. e, per la solidarietà sociale, si ponga mente alle già citate misure inclusive dei portatori di disabilità psico-fisiche (in riferimento alle quali, peraltro, la solidarietà si interseca con l’eguaglianza sostanziale di cui al 2° comma dell’art. 3 Cost.). Se presupponiamo un collegamento necessario tra la solidarietà e la situazione personale degli individui, **la lealtà fiscale del cittadino (ossia, il fatto che questi paghi le imposte coerentemente alla sua capacità contributiva) potrebbe in astratto considerarsi come la misura più sicura ed efficace della solidarietà, il cui dovere, sancito dall’art. 2 della Costituzione, deve ritenersi assolto nel momento della esecuzione delle prestazioni tributarie**. Tuttavia, questa considerazione deve tenere conto del fatto che **i meccanismi fiscali sono espressione di misure che non valgono a modificare i rapporti di scambio presenti nel mercato e sono più attente alla promozione della giustizia contrattuale (quindi, della giustizia nel singolo rapporto), piuttosto che della giustizia sociale (quindi, della giustizia all’interno della collettività)**.

2-. La solidarietà nel campo civilistico oltre ad essere un principio generale del nostro ordinamento che svolge un **ruolo preminente rispetto all’autonomia privata**, è un termine ambiguo, dato che essa presenta sia un significato vicino al senso comune della parola sia, al contempo, un’accezione tecnica. Nel primo modo di intenderla, la solidarietà è presente nel codice civile fin dal libro I, dedicato alle persone e alla famiglia. Ad esempio, si tende a giustificare come espressione della solidarietà sociale l’eccezione al divieto degli atti di disposizione che cagionano una diminuzione permanente dell’integrità fisica dell’individuo (art. 5 c.c.); tali eccezioni facoltizzano e, pertanto, rendono lecita la donazione di taluni organi o parti del corpo (rene *ex l. n. 458/1967*, porzione di fegato *ex l. n. 483/1999*, sangue *ex l. n. 592/1967*, e, in séguito alla l. n. 167 del 19 settembre 2012, art. 1, polmone, pancreas e intestino). Alla solidarietà si è soliti ricondurre anche i doveri di collaborazione nell’interesse della famiglia e di assistenza reciproca, materiale e morale, tra i coniugi (art. 143 c.c., doveri che sono inderogabili ai sensi dell’art. 160 c.c.), così come, nella previsione dell’assegno di mantenimento a séguito di separazione (art. 156 c.c.) o di divorzio (art. 5 della l. n. 898/1970), si invoca la c.d. solidarietà post-coniugale (dato che il tenore di vita che si intende conservare è stato raggiunto anche con

l'apporto del lavoro, professionale o casalingo *ex art.* 143, 3° co., c.c., dell'ex coniuge, il quale non ha la possibilità di conservare tale tenore di vita con i propri mezzi, come espressamente prevede l'art. 156, 1° co., c.c.); infatti, una tale **solidarietà post-coniugale** costituisce l'esito della trasformazione subita dai doveri di collaborazione e assistenza sopra menzionati in seguito alla attenuazione (separazione) o alla dissoluzione (divorzio) del vincolo coniugale. Allo stesso modo, sono espressione di solidarietà gli obblighi alimentari, i quali costituiscono un'attuazione concreta del profilo solidaristico, sia economico sia sociale. L'obbligazione alimentare, la quale viene descritta come *sui generis* rispetto al rapporto obbligatorio che potremmo definire "di diritto comune", presenta in effetti alcune caratteristiche che confermano questa sua singolarità: anzitutto, per quanto attiene agli obbligati, essi, se prendiamo in considerazione l'ordine contenuto nell'art. 433 c.c., sono individuati per la maggior parte all'interno della famiglia del c.d. alimentando. Ai sensi dell'art. 437 c.c., però, il primo obbligato, con precedenza anche sul coniuge e sui parenti prossimi, è il **donatario**; in questo caso, tuttavia, la giustificazione dell'obbligo di prestare quanto è necessario per la vita del soggetto che versa in stato di bisogno non è la solidarietà, bensì l'idea che, se non vi fosse stata la donazione, questi avrebbe potuto disporre del valore del bene donato per autosostentarsi, come dimostra: 1) anzitutto, l'eccezione prevista allo stesso art. 437 c.c., che esclude da un tale dovere il donatario in caso di donazione remuneratoria (art. 770 c.c.) od obnuziale (art. 785 c.c.) – quindi, là dove la donazione sia offerta in segno di gratitudine per i servizi resi o sia strumentale a dotare di un adeguato supporto economico la nuova famiglia che si costituirà all'esito delle nozze; 2) inoltre, il limite, indicato nell'art. 438, 3° co., c.c., all'obbligo alimentare del donatario, obbligo che non può eccedere il valore di quanto donato tuttora esistente nel suo patrimonio (ossia, al tempo in cui viene proposta la domanda alimentare). Infine, proprio in quanto connotato dalla solidarietà, il diritto agli alimenti non è cedibile né compensabile, ai sensi dell'art. 447, 1° e 2° co., c.c.

3-. Quanto al campo del diritto successorio (II libro del codice civile), un'espressione di solidarietà economica è senz'altro la successione legittima (artt. 565-586 c.c.), la cui disciplina prevede l'attribuzione, in base al principio per cui il più prossimo esclude il più remoto (art. 565 c.c.), dell'eredità c.d. *ab intestato* al coniuge e ai parenti – discendenti, ascendenti, collaterali e altri parenti – (solidarietà intrafamiliare di natura economica) o, in mancanza di questi entro il sesto grado (art. 572, 2° co., c.c.), allo Stato *ex art.* 586 c.c. (solidarietà sociale, intesa quale trasferimento di risorse private alla collettività per l'attuazione di fini generali). Su quest'ultimo punto, infatti, può dirsi che il secondo comma dell'art. 586 c.c., in base al quale lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati, rende parziale la tesi sulla *ratio* di questa norma secondo cui la devoluzione allo Stato in assenza di successibili – parenti entro il sesto grado – ha lo scopo di **non consentire la formazione di patrimoni adespoti** (ossia privi di titolare); in effetti, la limitazione *intra vires* (quindi, entro il limite del valore dei beni acquistati) della responsabilità statale esclude la soddisfazione tramite risorse pubbliche dei creditori e dei legatari e, perciò, fa prevalere le esigenze della collettività rispetto alla sorte dei rapporti facenti capo al *de cuius*.

Nel momento in cui la devoluzione dei beni del defunto per legge sia esclusa dalla presenza di un testamento (art. 457 c.c.), ma anche là dove la successione sia legittima ma il defunto abbia disposto in vita di taluni suoi beni per donazione, si hanno connotati solidaristici per la c.d. **successione necessaria** (artt. 536-564 c.c.), che rinvia alla tutela dei c.d. legittimari i quali non possono essere né pretermessi, cioè ignorati dal testamento, né, pur essendo contemplati da questo, possono ricevere un'attribuzione inferiore alla loro quota di riserva. Facendo riferimento al coniuge, ai figli e, in mancanza dei figli, agli ascendenti, l'art. 536 c.c., che prevede il diritto di

tali soggetti alla quota di riserva, attua la solidarietà familiare come essa risulta dal combinato disposto degli artt. 2 e 29 Cost.

4-. È senz'altro riconducibile alla solidarietà sociale, nel contesto delle situazioni giuridiche di appartenenza, la disciplina dei **limiti alla proprietà**, in relazione alla quale, per esempio, si può citare, in materia di accesso al fondo, l'art. 843 c.c., dove sono previsti taluni limiti allo *ius excludendi alios* così da tutelare interessi privati ulteriori rispetto ad esso e socialmente apprezzabili e che dovrebbe essere riletto, nelle sue attuazioni concrete, alla luce del combinato disposto degli artt. 2 e 42 Cost. Un riferimento senz'altro pertinente alla solidarietà riguarda anche la c.d. **funzione sociale della proprietà**, indicata come scopo dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti che l'art. 42, 2° co., Cost. riserva alla legge; in specie, la funzione sociale, tra gli usi del bene astrattamente consentiti al proprietario, promuove quelli più coerenti con le ricadute vantaggiose di tali usi sulla collettività. In materia di servitù, ancora, vanno inquadrare in senso solidaristico anche le regole sulle servitù coattive, specie per quanto attiene al migliore sfruttamento del fondo (quindi, con particolare riferimento al profilo economico della solidarietà). Si comprende, pertanto, la necessità di sopportare un sacrificio del proprio diritto dominicale che, in una comparazione con i vantaggi arrecati a quello altrui, non può dirsi un sacrificio consistente; inoltre, si tratta di un sacrificio che viene comunque compensato mediante il serio ristoro dato dal pagamento di un'indennità, ai sensi dell'art. 1053, 1° co., c.c., in assenza del quale il creditore dell'indennità – nonché proprietario del fondo servente – può impedire l'esercizio della servitù da parte del titolare, così attuando una forma di **autotutela privata** consentita dall'art. 1032, 3° co., c.c. Per contro, le prerogative acquisite sul fondo servente consentiranno al proprietario del fondo dominante di sfruttare più adeguatamente le potenzialità economiche del proprio bene, secondo quanto si ricava dagli artt. 1051, 1° co., e 1052, 2° co., c.c., rilette sempre alla luce dell'art. 2 Cost.

5-. Il campo in cui si rinviene un ricorso più articolato al concetto di solidarietà è quello delle obbligazioni e dei contratti. Per quanto attiene alle obbligazioni in generale (artt. 1173-1320 c.c., ossia l'intero Titolo I del Libro IV del codice), il riferimento immediato è l'art. 1175 c.c., secondo il quale il debitore e il creditore devono tenere un comportamento rispettoso delle regole della correttezza. Questa norma prevede una clausola generale il cui contenuto si determina solo valutando il concreto rapporto obbligatorio e che impone, imperativamente, al debitore e al creditore di osservare una condotta corretta e leale nell'attuazione di un tale rapporto. Sia l'esecuzione della prestazione da parte del debitore sia le corrispondenti pretese del creditore, perciò, non solo debbono essere tali da salvaguardare l'interesse principale del creditore (interesse che consiste nell'ottenere il bene della vita al quale è strumentale il comportamento del debitore) ma debbono anche tutelare gli interessi **accessorî** connessi con questo interesse **principale** (ad esempio, nell'installare un macchinario presso la fabbrica del creditore, il debitore deve salvaguardare l'integrità dell'edificio e delle sue parti, se ciò è compatibile con la puntuale esecuzione del lavoro). Inoltre, non si può pretendere, da chi è tenuto ad eseguire la prestazione, uno sforzo superiore a quello necessario per fare ottenere al creditore l'utilità sperata, ossia uno sforzo sproporzionato rispetto a quanto viene richiesto ordinariamente e tale da comportare per il debitore sacrifici che egli non ha considerato quando ha assunto l'obbligazione (ad esempio, se il debitore ha assicurato il trasporto gratuito dei lavoratori presso la sede dell'impresa, costoro non possono esigere, se ciò non è previsto nel contratto, che il mezzo si rechi presso il domicilio di ciascuno dei creditori, con un significativo aumento dei costi e con il rischio di ritardi per l'imprenditore).

Il dovere di correttezza, ricostruito in questo modo, si connette con la previsione costituzionale

(art. 2 Cost.) in tema di solidarietà (qui, solidarietà economica e sociale), il quale richiede, nella determinazione del modo e della misura con cui si esercita un diritto e si adempie un obbligo, di considerare gli interessi della controparte, se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio per i propri.

Un ulteriore ambito in cui può trovare applicazione il principio di solidarietà, come la si è sopra definita, è quello della **mancata cooperazione del creditore all'adempimento**, suscettibile di sfociare nella sua costituzione in mora ai sensi dell'art. 1206 c.c. In particolare, la cooperazione del creditore all'adempimento, che è già ricavabile in base al precetto di buona fede ex art. 1175 c.c., riceve un'apposita disciplina mediante la definizione del ritardo ingiustificato in cui il creditore versa rispetto all'adempimento del debitore (quindi, la c.d. mora del creditore). La mora, perciò, consiste nel rifiuto illegittimo della prestazione offerta oppure nel mancato compimento delle attività in grado di consentire, con l'adempimento, la liberazione del debitore. In tal caso, si può realizzare una scissione tra l'esatta esecuzione della prestazione e l'estinzione dell'obbligazione o, più precisamente, tra la liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio e la soddisfazione dell'interesse, per il quale l'obbligazione è sorta, in capo al creditore.

Proprio in tema di obbligazioni in generale troviamo un'altra accezione, stavolta **tecnica**, della solidarietà: infatti agli artt. 1292-1320 c.c. sono disciplinate le obbligazioni, per l'appunto, solidali. In questo senso, secondo l'art. 1292 c.c., *l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.*

Con una norma definitoria, quindi, il legislatore individua i tratti caratterizzanti dell'obbligazione plurisoggettiva solidale, sia dal lato passivo (quando vi è una pluralità di debitori) sia dal lato attivo (quando vi sono più creditori). Nel primo caso (solidarietà passiva), ciascuno dei debitori, tutti tenuti verso il creditore alla medesima prestazione dedotta in obbligazione, può essere costretto ad eseguirla per l'intero, liberando, con il proprio adempimento, anche gli altri. Nel secondo caso (solidarietà attiva) ciascuno dei creditori può pretendere l'intera prestazione dal debitore che, eseguendola esattamente, si libera anche nei confronti degli altri. Le caratteristiche dell'obbligazione solidale, in cui l'estinzione del rapporto è comunque connessa all'adempimento di un solo soggetto, la distingue dall'obbligazione complessa, nella quale solo la contestuale esecuzione della prestazione da parte di più debitori, ovvero verso più creditori, estingue il vincolo, come si verifica, nel primo caso (obbligazione complessa passiva), per l'obbligazione del gruppo musicale e, nel secondo caso (obbligazione complessa attiva), per il pacchetto turistico familiare.

Secondo quanto prevede l'art. 1294 c.c., con riferimento all'obbligazione plurisoggettiva passiva la regola è quella della solidarietà, per cui ciascuno dei condebitori può essere costretto ad adempiere, liberando gli altri e, al contempo, acquisendo nei loro confronti un credito che ha ad oggetto, in tutto o in parte, la restituzione di quanto prestato (ad esempio, se sussiste un debito pari a 90 in capo a Tizio, Caio e Sempronio obbligati in solido, quando il creditore Mevio richiede la prestazione a Tizio, il suo adempimento libera Caio e Sempronio, i quali saranno tenuti a rimborsargli, presumendo le loro quote eguali, 30 per ciascuno). Tuttavia, le parti del rapporto obbligatorio possono espressamente prevedere che l'obbligazione plurisoggettiva passiva sia parziaria, ossia che ognuno dei condebitori sia tenuto esclusivamente per la propria parte (riprendendo l'esempio precedente, se Mevio vorrà conseguire l'intero importo dovutogli, dovrà richiedere una prestazione pari a 30, oltre che a Tizio, anche a Caio e a Sempronio). Infine, la legge prevede alcune ipotesi di parziarietà dell'obbligazione plurisoggettiva passiva (come, ad

esempio, si verifica in base all'art. 752 c.c., secondo il quale i coeredi sono tenuti al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle rispettive quote, se il *de cuius* non ha disposto diversamente). Dato che l'art. 1294 c.c. fa espresso riferimento solo alla solidarietà passiva, nei rapporti attivi la regola si inverte, per cui il debitore si libera con un unico adempimento preteso da uno tra i concreditori solidali, solo quando tale possibilità è espressamente sancita dalla legge (ad esempio, lo prevede l'art. 1854 c.c., il quale, se vi sono più correntisti, li considera creditori in solido per i saldi attivi del conto corrente) o dal titolo (ad esempio, ciò avviene nella compravendita in cui l'acquirente si libera pagando il prezzo a uno solo tra i comproprietari venditori, dato che è autorizzato a farlo da una clausola negoziale). Mentre, allora, la pluralità dei debitori fa presumere la solidarietà, quando vi sono più creditori l'obbligazione è parziaria (e ciascuno di essi può chiedere solo la propria parte al debitore, che è tenuto ad eseguire tante prestazioni quanti sono i soggetti attivi).

Leggendo l'art. 1298 c.c., vediamo che la solidarietà, attiva e passiva, riguarda esclusivamente i rapporti esterni (ossia quelli del debitore verso i creditori e quelli dei debitori verso il creditore), mentre nei rapporti interni le obbligazioni si dividono in base alle rispettive quote di debito o di credito, le quali si presumono – relativamente, quindi con possibilità di dare una prova contraria – eguali. Ciò implica che **chi ha adempiuto la prestazione nell'obbligazione solidale passiva** può chiedere agli altri condebitori esclusivamente la somma corrispondente alla loro quota, senza potere ottenere quanto gli spetta domandando solo ad uno di essi la differenza tra l'intero pagamento da lui effettuato al creditore e l'importo corrispondente alla propria quota. Qualora, invece, l'obbligazione fosse stata contratta nell'interesse esclusivo di uno tra i condebitori, chi ha pagato, se è un soggetto diverso dall'interessato (ad esempio, se chi ha pagato è il suo fideiussore), potrà chiedergli il rimborso dell'intera somma corrisposta, mentre, se è lo stesso interessato ad avere adempiuto, questi non avrà alcuna pretesa nei confronti di nessun condebitore. Allo stesso modo, **chi ha ricevuto la prestazione nell'obbligazione solidale attiva** si libera dall'obbligo verso gli altri concreditori attribuendo a ciascuno di essi quanto corrisponde alla rispettiva quota, senza poterne pagare solo uno dandogli la differenza tra l'intera somma ricevuta e l'importo che gli spetta (così che questi proceda poi al pagamento degli eventuali ulteriori concreditori).

Infine, con riguardo all'art. 1299 c.c., il **regresso** è la pretesa che il debitore solidale adempiente rivolge agli altri condebitori al fine di ottenere il rimborso delle quote che egli ha anticipato al creditore; questa pretesa, però, riguarda esclusivamente la parte di ciascuno dei condebitori. Se un condebitore fosse insolvente (quindi, se non fosse in grado di pagare la propria quota), la perdita non viene sopportata esclusivamente da chi ha pagato ma viene suddivisa, in proporzione della misura del debito spettante a ciascuno, tra chi ha pagato e gli altri condebitori non insolventi: ad esempio, se Tizio, Caio e Sempronio sono debitori di 90 e il pagamento viene effettuato da Tizio, nel caso in cui Caio fosse insolvente, la quota di 30 che gli compete verrà ripartita tra Tizio e Sempronio, i quali avranno una perdita pari a 45 ciascuno, anziché pari ai 30 che avrebbero sopportato se Caio avesse potuto adempiere. Quando l'obbligazione solidale passiva è stata contratta nell'esclusivo interesse di uno tra i condebitori, se paga chi non ha questo interesse, come abbiamo già detto, questi potrà chiedere il rimborso dell'intera somma pagata, a meno che l'interessato sia insolvente, nel qual caso la perdita sarà integralmente a carico di chi ha adempiuto.

6-. Tornando al significato di solidarietà secondo l'art. 2 Cost., in riferimento ai contratti, è necessario distinguere: vi è una parte generale del contratto, di cui agli artt. 1321-1469(-bis) c.c. (Titolo II, Libro IV), in cui la solidarietà costituisce il criterio di individuazione dell'esatto significato precettivo da imputare alle norme che fanno esplicitamente riferimento alla buona fede e alla correttezza (quindi, gli artt. 1337, 1358, 1366, 1375 c.c.); vi sono, poi, alcuni contratti, tipici (Titolo III, Libro IV del codice o leggi speciali) oppure atipici (art. 1322, 2° co., c.c.) in cui

il profilo solidale si ritrova all'interno della causa (requisito essenziale del contratto ai sensi dell'art. 1325, n. 2, c.c.) che li contraddistingue.

6.1-. Per quanto attiene alle norme concernenti la parte generale del contratto, in esse la solidarietà dà un contenuto alla **regola che prevede la correttezza o la buona fede** come parametro di condotta da seguire durante la fase prenegoziale (trattative e formazione del contratto) *ex art.* 1337 c.c., in pendenza della condizione *ex art.* 1358 c.c., nell'interpretazione del contratto *ex art.* 1366 c.c. e, infine, nella sua esecuzione *ex art.* 1375 c.c. In questi casi, l'ancoraggio al dovere inderogabile di solidarietà esplicita la regola prevista da queste norme imponendo ai contraenti di tenere una condotta che, pur rispettosa del proprio interesse, salvaguardi anche quello della controparte se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio. Soprattutto in materia di esecuzione del contratto secondo buona fede, per individuare l'apporto della solidarietà alla concretizzazione della norma di cui all'art. 1375 c.c., si può riprendere l'esempio, che abbiamo già proposto con riguardo all'art. 1175 c.c., di un contratto a prestazioni corrispettive in cui, posto che la controprestazione consiste nel pagamento del bene e del servizio connesso, una delle parti si obbliga a installare un macchinario, da essa venduto, presso i locali dell'altro contraente; oltre alla prestazione principale contrattualmente fissata, chi realizza il servizio è tenuto, allo stesso tempo, a non compromettere l'integrità dell'edificio, se ciò è consentito dalla puntuale esecuzione del lavoro.

6.2-. Come esempio di disciplina inerente ad uno specifico contratto caratterizzato da un requisito causale nettamente solidale si può proporre il c.d. **microcredito**. In quest'ambito, il d. lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 ha modificato l'art. 111 del Testo Unico delle Leggi Bancarie (d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, cosiddetto T.U.B.) e, in tal modo, ha disegnato alcuni profili disciplinari del microcredito. Va segnalato, anzitutto, che questa normativa può interferire con quelle presenti a livello di enti territoriali, soprattutto con riferimento a talune Regioni, normative le quali sono state predisposte per valorizzare la "microfinanza" come strumento di supporto alle politiche sociali dei soggetti pubblici interessati. Secondo quanto disposto dalla nuova versione dell'art. 111 del T.U.B., si conferma la tendenza del microcredito a operare sia nel campo dell'avvio di un'attività d'impresa, sia nel settore della indigenza personale, sul presupposto che le esigenze dei relativi destinatari non possono essere soddisfatte dal sistema bancario comunemente inteso. In particolare, il 1° comma dell'art. 111 cit. sottolinea che i prestiti concessi a titolo di microcredito debbono essere finalizzati all'avvio o all'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, mentre il 3° comma della medesima disposizione individua, come potenziali beneficiari, le persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale. In entrambi i casi le caratteristiche dei finanziamenti sono disegnate solo in parte dal legislatore, che attribuisce il compito di definirli, secondo quanto dispone il quinto comma dell'art. 111 T.U.B., ad una regolamentazione adottata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia. Dalla lettura delle disposizioni in materia si ricava che: gli importi del microcredito non possono essere superiori ai 40.000 Euro per le attività di sostegno al lavoro e all'impresa e ai 10.000 Euro per le necessità di carattere personale; **i prestiti non possono essere condizionati al rilascio di garanzie reali** (mentre, assai curiosamente, non vengono escluse le garanzie personali legate al circuito ordinario del credito, come è tipicamente la fideiussione); il microcredito è collegato alla prestazione di servizi ausiliari, che per il microcredito "d'impresa" sono essenzialmente le attività di assistenza e monitoraggio dei soggetti sovvenuti, mentre per il finanziamento c.d. di "solidarietà individuale" questi servizi si esprimono mediante il supporto al bilancio familiare, in quanto lo scopo che perseguono è quello di condurre all'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario. Esclusivamente per il microcredito concesso alle **persone fisiche**

in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale viene espressamente indicato il maggiore favore delle condizioni che accompagnano il finanziamento rispetto a quelle ordinarie di mercato (il che implica la necessità di stabilire gli effetti che si producono quando un simile maggior favore non sia stato previsto, per cui si pone l'alternativa tra la nullità del contratto di microcredito, la riqualificazione del medesimo come credito ordinario e la sostituzione automatica delle condizioni di mercato con una misura più favorevole predisposta secondo equità dal giudice); può discutersi se, al di là del fatto che non se ne fa menzione per i prestiti relativi all'avvio o all'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, le condizioni di maggior favore rispetto a quanto ordinariamente praticato nel mercato siano obbligatorie anche per questi prestiti, al fine di potere affermare la loro effettiva natura di microcredito solidale. Sulla base della *ratio* delle disposizioni in commento, questa soluzione sembra plausibile e, in effetti, si deve considerare necessaria.

I **destinatari** del microcredito, oltre ai soggetti in stato di difficoltà economica e sociale, secondo quanto previsto dal 1° comma dell'art. 111 T.U.B., sono persone fisiche, società di persone o a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-*bis* c.c.), associazioni o cooperative esercenti attività di impresa o che aspirano ad esercitare la medesima o a collocarsi in posizione autonoma nel mercato del lavoro.

Siamo di fronte, pertanto, ad una **specificazione normativa della solidarietà**, la quale intende agevolare l'inclusione sociale e l'autosostentamento e costituisce in tal modo uno strumento efficace di attuazione del dettato costituzionale (art. 2 Cost.), con alcuni profili critici di carattere tecnico che, però, non ne pregiudicano una valutazione ampiamente positiva per gli scopi che la relativa disciplina si prefigge di ottenere.

N.B.: Il par. 6.2, relativo al c.d. microcredito, pur essendone consigliata la lettura, potrà essere omesso ai fini della preparazione per il test.